

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4995

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LORENZI, BIANCO, CECCATO, GNUTTI,
LAGO, AVOGADRO e MANFROI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2001

—————

Utilizzo del voto di diploma liceale
ai fini dell’accesso ai corsi universitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'entrata in vigore della legge 2 agosto 1999, n. 264, il Governo della Repubblica italiana ritenne di aver raggiunto finalmente una «organica sistemazione legislativa», chiara e capace di prevenire incertezze e contenzioso, della programmazione universitaria degli accessi ai corsi di studio. La legge, però, insieme alla nuova disciplina, che introduceva di fatto un vero e proprio numero chiuso su alcuni corsi, con il travestimento del numero programmato, dispose anche una sanatoria per tutti quegli studenti i quali, prima dell'entrata in vigore della legge, fossero stati ammessi in via cautelare dai TAR ai corsi ad accesso limitato (v. relazione atto Senato 4864-A, relatrice Pagano). In altre parole venne approvato dal Parlamento un provvedimento che, pur di introdurre definitivamente il principio illiberale del numero chiuso, contemporaneamente deliberava l'esatto contrario per quegli studenti ricorsisti che ebbero e trovarono il coraggio e la forza di opporsi all'angheria dell'esclusione.

Venne dunque varata una legge recante in sé il vizio legislativo della legittimazione del suo mancato rispetto. Il fatto, certamente non esaltante nel campo delle pretese scienze giuridiche, sarebbe potuto anche passare inosservato e confuso nel fitto bosco delle leggi italiane, se non fosse che lo spirito ricorsista venne ereditato anno dopo anno dai nuovi studenti esclusi.

Le ragioni appena esposte sono alla base della scelta di presentazione del disegno di legge in oggetto. Esso, recuperando l'emendamento 2.102 dell'atto Senato 4864, si propone di apportare una modifica sostanziale alla legge 2 agosto 1999, n. 264, attraverso l'intera sostituzione del comma 1 dell'articolo 4.

In particolare, il disegno di legge contiene quattro concetti chiave, più un quinto di ine-

rente conclusione prospettica, che sono, rispettivamente:

- 1) voto di diploma liceale;
- 2) graduatoria regionale d'ateneo;
- 3) graduatoria nazionale d'ateneo;
- 4) capienza programmata;
- 5) selezione meritocratica.

VOTO DI DIPLOMA LICEALE

Strumento non eludibile di valutazione dello studente, che intende proseguire gli studi, probabilmente sarà il futuro libretto dello studente, quale documento accompagnatore di tutto il percorso d'obbligo e dovere formativo. È evidente che, in tale prospettiva, il voto finale ottenuto con il conseguimento del diploma liceale assumerà un significato potenzialmente superiore a quello odierno. Pertanto, in sostituzione dell'attuale criticatissimo ricorso ai quiz, come prova nazionale d'accesso ai corsi strutturati secondo numeri programmati, si propone l'introduzione di un automatismo referenziale basato esclusivamente sul voto del diploma conseguito dagli studenti in istituti della regione in cui è sita l'università. Prescindere da tale dato, *in toto* o parzialmente, sarà possibile per gli atenei, a norma dei propri autonomi statuti, nei confronti di tutti gli altri studenti.

GRADUATORIA REGIONALE

In attesa dell'attuazione della grande riforma istituzionale e costituzionale, che potrà trasformare la Repubblica italiana in una moderna nazione federale, potremmo definire regionale, con significato di statale, una prima graduatoria d'ateneo, derivabile dal voto del diploma liceale, e riservata agli studenti che abbiano conseguito il titolo nella regione in cui è sita l'università. Detta graduatoria è utilizzabile ai fini dell'accesso ai corsi aventi capienza programmata.

GRADUATORIA NAZIONALE

Una seconda graduatoria, anch'essa provvisoriamente definita nazionale, in attesa di poterla definire federale per le ragioni sopra esposte, viene sempre costituita dagli atenei in piena autonomia per tutti gli studenti che non abbiano titolo ad entrare nella graduatoria regionale d'ateneo. La caratteristica principale di questa seconda graduatoria, completamente aperta anche a livello sovranazionale, pur sempre in ambito d'autonomia statutaria, è la totale subalternità a quella regionale, intendendosi con ciò un'attivazione consequenziale all'esaurimento della graduatoria regionale.

CAPIENZA PROGRAMMATA

Nel volume «Il sistema universitario italiano», redatto dall'Ufficio di statistica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, collana editoriale Percorsi, dell'ottobre 1999, il settimo capitolo è dedicato al cosiddetto «accesso limitato». Evidentemente codesto binomio è un diverso modo per chiamare ciò che comunemente consideriamo «numero chiuso», e che, in termini più sottili e meno brutali, definiamo ormai «numero programmato». Tutti e tre codesti binomi hanno in comune sottinteso il medesimo genitivo personale, che è «di studenti». In altro modo possiamo dire che in quel caso l'oggetto della nostra attenzione e applicazione legislativa non è il sistema strutturale nel suo complesso, ma più specificatamente una categoria di persone, quella appunto costituita dalla giovane popolazione dell'utenza universitaria. Ecco dunque la più sostanziale differenza che intercorre fra il vecchio binomio di riferimento e quello nuovo proposto in questa sede, che, come «capienza programmata», chiede immediatamente un diverso genitivo, di cosa e non più di persona, vale a dire «di corso, struttura o ateneo». Nella sostanza

l'introduzione e accettazione del concetto di «capienza programmata» supera e vanifica quello di «numero chiuso», perché come tale comprende il significato di servizio strutturale offerto alla società, e non, invece, il divieto limitativo della libertà individuale. A parte questo tipo di considerazioni, prettamente sociologiche e quindi anche politiche, la nuova concezione di capienza programmata, sostitutiva di quella di numero chiuso, ha un altro più importante valore, legato all'autonomia territoriale in materia di servizio universitario. Conosciamo infatti molto bene quanto siamo purtroppo ancora arretrati rispetto a tanti altri Paesi, occidentali e non, nel confronto parametrico scientifico, scolastico e universitario. In particolare menzioniamo un dato estremamente significativo: a fronte del numero di 70 atenei autonomi, calcoliamo che per ogni milione di abitanti l'Italia può vantare la disponibilità di soli 1,2 atenei. Ciò significa che, pur includendo tutte le università, pubbliche o private, delle città metropolitane, oggi come oggi non raggiungiamo neppure la media di un ateneo per provincia. Pertanto il territorio non gode assolutamente di autonomia universitaria a livello provinciale, ed anche a livello regionale si trova particolarmente penalizzato e, soprattutto, fortemente discriminato in favore dei grandi centri quali Roma, Milano, Napoli, eccetera.

Se confrontiamo tale dato con quello omonimo di altre grandi nazioni industriali, lasciando alla curiosità del cittadino questa semplice verifica, non troveremmo una sorpresa, ma solo la conferma del medesimo posizionamento relativo del nostro Paese sui fronti comuni di scienza, scuola e università.

Affrontare, quindi, la sfida della capienza programmata vorrà dire, allora, prendere atto della necessità di recupero dello svantaggio accumulato, in favore di una nuova politica di riequilibrio universitario, attraverso interventi di separazione dei megate-

nei e promozione dell'autonomia delle nuove sedi decentrate e di successo.

SELEZIONE MERITOCRATICA

Implicita nei precedenti quattro concetti chiave è la conclusione prospettica che da essi può trarsi, sinteticamente riassumibile con le due parole «selezione meritocratica». Solitamente, per esprimere lo stesso significato, si ricorre alla dizione non appropriatissima di «libero mercato», il quale, nella sua accezione più ampia, parrebbe prescindere dalla meritocrazia come non strettamente necessaria. Un riferimento d'obbligo può essere il messaggio del Nobel Prize Winner for Economics 1976, Milton Friedman, contenuto nel volume «Free to choose». Ma qui si deve andare oltre, per affermare senza esitazione non solo la libertà di scegliere, ma anche quella di essere scelti, di poter essere scelti in base al semplice riconoscimento individuale delle proprie doti e qualità. Naturalmente per realizzare questo passaggio è fondamentale poter conseguire il titolo di preparazione all'esercizio della professione. Ecco dunque il punto da mettere a fuoco, come ovvia conseguenza del superamento

della logica proibizionista di numero chiuso, in favore dell'affermazione della logica meritocratica di capienza programmata. Nulla infatti ci vieta di escogitare mille sistemi per rendere l'iter universitario di preparazione il più arduo possibile ai fini di una rigorosa ed estremizzata selezione campale; oppure, nulla ci vieta di mantenere serenamente fissi gli *standard* supercollaudati degli attuali corsi di medicina o odontoiatria, per poi lasciare ai cittadini il giudizio finale della competizione continua. Né il primo né il secondo caso sono però auspicabili in modo esclusivo. Come sempre, si tratta di dover trovare un giusto equilibrio, capace di migliorare costantemente la qualità della preparazione, e altresì idoneo alla valorizzazione di un giusto e controllato mercato.

La conclusione finale inerente al disegno di legge in oggetto è, dunque, il superamento totale del numero chiuso: congiuntamente si prospetta una apertura generalizzata degli atenei, con eventuale accrescimento di oneri per i più ostinati, ed una operativa selezione di merito da attuare sia in fase universitaria che professionale.

Forse allora ci si accorgerà che il primo della classe spesso non è primo nella vita!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostituito dal seguente:

«1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei. Prova nazionale referenziale d'ammissione ai suddetti corsi è considerato l'esame di Stato. Il voto ottenuto con il conseguimento della certificazione di superamento dell'esame di Stato dà luogo ad una graduatoria regionale d'ateneo, riservata agli studenti che abbiano conseguito il diploma nella regione in cui è sita l'università, e utile ai fini dell'accesso ai corsi aventi capienza programmata. Per tutti gli altri studenti si costituisce, secondo modalità determinate autonomamente dall'ateneo, una graduatoria nazionale, la cui attivazione avviene solo in conseguenza dell'esaurimento della graduatoria regionale».

